

Agenzie per il Lavoro
Loro sedi
Roma, 6 marzo 2020

Circolare n. 08/2020

Oggetto: Accordo del 6 marzo 2020 – Tutela della continuità occupazionale retributiva dei lavoratori somministrati coinvolti dall'emergenza COVID-19.

Prot.n.08.2020.adm.

Spett.li Agenzie per il lavoro,

Vi comunichiamo che nell'ambito delle avviate attività di sostegno al settore¹ connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19, Assolavoro ha appena sottoscritto un Accordo con le OO.SS., rimesso in allegato, che definisce misure straordinarie e urgenti per la salvaguardia della continuità occupazionale e retributiva dei lavoratori somministrati.

In particolare, gli interventi previsti dall'Accordo mirano ad individuare ulteriori strumenti di supporto per le Agenzie per il Lavoro, che non abbiano attivato ammortizzatori sociali pubblici, nelle ipotesi di riduzione o sospensione dello svolgimento della prestazione lavorativa, tramite l'attivazione di apposite misure a carico del Fondo di Solidarietà (FDS).

Le misure introdotte dall'Intesa hanno vigenza a decorrere **dal 23 febbraio 2020 fino al 30 aprile 2020**, fatte salve eventuali successive deliberazioni assunte dalle Parti in relazione all'andamento dell'emergenza.

L'Intesa definisce, in buona sostanza, una **procedura semplificata di Trattamento di Integrazione Salariale** e un **Trattamento di Integrazione Salariale "in deroga"**.

Per quanto concerne la **procedura semplificata di TIS**, l'Agenzia per il lavoro potrà ricorrere a tale misura nell'ipotesi in cui l'utilizzatore attivi un ammortizzatore sociale per le unità produttive ubicate nelle cd. "aree rosse e gialle" ovvero a beneficio dei lavoratori comunque residenti/domiciliati nelle medesime aree.

In deroga a quanto previsto dall'ordinaria procedura di TIS, in tali casi potranno accedere alla prestazione anche i lavoratori in somministrazione che avranno maturato meno di 90 giornate di anzianità nel settore, dandone preventiva comunicazione alle OO.SS..

La prestazione sarà anticipata al lavoratore dall'Agenzia per il Lavoro ed integralmente rimborsata dal FDS su base bimestrale.

Per quanto riguarda invece il cd. **"TIS in deroga"**, la misura sarà attivabile, in via straordinaria e sperimentale, anche nel caso in cui l'utilizzatore non attivi alcun ammortizzatore sociale.

¹ Vedi anche verbale di Accordo del 26 febbraio 2020 tra Forma.Temp., Assolavoro e OO.SS. di settore.

La misura sarà esperibile unicamente per i lavoratori in somministrazione impiegati presso unità produttive ubicate nelle cd. “aree rosse e gialle” ovvero a beneficio dei lavoratori comunque residenti/domiciliati nelle medesime aree.

Per l’attivazione del “TIS in deroga” sarà necessario un Accordo sindacale secondo le modalità disciplinate dall’Intesa (art. 3).

Per tale ultima misura è previsto uno stanziamento, a valere sulle risorse del Fondo di Solidarietà, fino ad un massimo di 10 milioni di euro, mentre le domande di accesso alla prestazione saranno gestite secondo l’ordine cronologico di presentazione.

L’Intesa prevede inoltre che i periodi di malattia legati all’emergenza COVID-19 **non concorreranno al computo del periodo di comporta** previsto dal vigente CCNL.

Con riserva di ulteriori aggiornamenti in materia, anche alla luce di eventuali provvedimenti nazionali, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

L’Amministratore delegato
Agostino Di Maio



Allegato c.s.